

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: ECCO COME È CAMBIATO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite una nota pubblicata sul proprio portale istituzionale¹, comunica la disponibilità del modello aggiornato ed editabile per la comunicazione prevista dall'art. 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151/2015, come modificato dall'art. 19 della Legge n. 203/2024.

COMPILAZIONE DEL MODELLO: UTILITÀ E A CHI È RISERVATO

Il nuovo modello di comunicazione, in conformità a quanto previsto dalla nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, dalla nota n. 579 del 22 gennaio 2025 e in modo significativo dalla Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, deve essere compilato dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante e trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC.

Nel modulo devono essere inseriti i dati relativi al datore di lavoro (o al legale rappresentante), al lavoratore interessato e al rapporto di lavoro in essere.

Attraverso tale comunicazione si segnala l'assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in assenza di specifiche previsioni contrattuali², superiore a 15 giorni.

NOVITÀ INTRODOTTE NEL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il nuovo modello, pubblicato sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), introduce modifiche significative rispetto alla versione precedentemente disponibile, che saranno sinteticamente illustrate di seguito.

La comunicazione in oggetto non deve essere trasmessa unicamente all'INL, incaricato di verificare la veridicità della dichiarazione datoriale circa l'assenza ingiustificata del lavoratore, ma deve essere inoltrata anche al lavoratore stesso³. Si precisa che il modello di comunicazione predisposto in precedenza dalla scrivente associazione⁴ contemplava già l'invio per conoscenza al lavoratore.

Tale obbligo trova fondamento nell'esigenza di garantire il diritto di difesa del lavoratore, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Si precisa, infatti, che il rapporto di lavoro non può considerarsi risolto qualora il lavoratore dimostri di non aver potuto comunicare i motivi

¹ La nota n. 3894 del 29 aprile 2025 e il relativo modello di comunicazione aggiornato vengono linkati alla fine dell'articolo.

² Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla "Notizia 2025-04-02_MS1", nella quale è stata analizzata in dettaglio la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro, con particolare riferimento al significato di "specifiche previsioni contrattuali".

³ Indicazione già fornita con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro: per ulteriori approfondimenti si rimanda alla "Notizia 2025-04-02_MS1".

⁴ Si raccomanda di fare esclusivo uso del modello aggiornato predisposto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

giustificativi dell'assenza per cause di forza maggiore o per circostanze imputabili al datore di lavoro.

Tra le novità del modello, si segnala la richiesta di informazioni più dettagliate, sia in merito ai dati del datore di lavoro (o del suo legale rappresentante), sia a quelli del lavoratore. Di particolare rilievo è l'introduzione dell'indicazione della tipologia contrattuale, distinguendo tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato⁵, da inserire nella sezione dedicata ai dati del rapporto di lavoro.

Si richiama, infine, l'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che il datore di lavoro è tenuto a redigere indicando espressamente i giorni di assenza attribuiti al lavoratore. Si ricorda che tale dichiarazione comporta l'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni false o mendaci in merito alle assenze ingiustificate.

Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare i precedenti Notiziari sull'argomento e la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e aggiornamenti su futuri sviluppi interpretativi della disciplina.

Allegati:

- [Nota INL n. 3984 del 29 aprile 2025;](#)
- [Modello di comunicazione per dimissioni per fatti concludenti.](#)

⁵ In precedenza non era prevista la scelta tra determinato e indeterminato.